

---

**NUOVO ACCORDO SULLA TASSAZIONE DEI FRONTALIERI E TELELAVORO**  
**La Camera dei Deputati approva il Disegno di Legge di ratifica**

---

**Lugano, 04.05.2023**

Con 239 voti favorevoli su 239, si è conclusa positivamente la votazione alla Camera dei Deputati del Disegno di Legge relativo al nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri.

Accolte in via definitiva le richieste del sindacato, ovvero:

- aumento della franchigia a 10'000 €;
- non imponibilità degli assegni familiari svizzeri;
- piena deducibilità dei contributi sociali versati in Svizzera (compresi quelli per i prepensionamenti di categoria);
- impegno a riformare l'indennità di disoccupazione NASPI per i frontalieri che perdono il lavoro (rendite mensili più elevate per i primi tre mesi).

Inoltre gli attuali "frontalieri fiscali" (ovvero i lavoratori che vivono nei Comuni di confine e hanno il rientro giornaliero) manterranno a vita la tassazione esclusiva del reddito in Svizzera.

La Camera ha anche accolto l'emendamento voluto dal Governo che prevede la cancellazione della Svizzera dalla *black list* e il ripristino del telelavoro per i frontalieri fiscali senza impatti tributari (nel limite del 40% del tempo di lavoro).

La disposizione sul telelavoro sarà retroattiva al 1° febbraio 2023 e resterà valida solo fino al 30 giugno 2023. Per dare stabilità al provvedimento dopo quella data sarà necessario che il Governo italiano sottoscriva un apposito nuovo Accordo amichevole con la Svizzera.

A tale scopo la Camera dei Deputati ha anche approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna il Governo in tal senso.

Lo stesso ordine del giorno chiede anche al Governo di chiarire al più presto se il termine temporale per divenire "vecchi frontalieri" sarà la data di entrata in vigore formale dell'Accordo (ratifica e scambio delle lettere protocollari tra i due Stati) o la sua effettiva applicazione (1° gennaio 2024).

A fronte dell'emendamento sul telelavoro, il testo del DDL dovrà ora tornare in Senato per l'approvazione definitiva.

Per maggiori informazioni potete consultare le schede di approfondimento che trovate qui di seguito.

Vi daremo ulteriori novità non appena possibile.

## SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

### ACCORDO FISCALE

#### L'Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri

Dopo anni di trattative, il 23 dicembre 2020 l'Italia e la Svizzera hanno firmato un nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri che andrà a sostituire quello precedente del 1974.

Affinché l'Accordo possa entrare in vigore è però prima necessario che i Parlamenti dei due Stati ratifichino l'Accordo stesso e si scambino le relative lettere protocollari dandosi reciproca comunicazione che sono stati adempiuti tutti i passaggi interni necessari. Tradotto in parole più semplici: l'Accordo diverrà ufficiale a tutti gli effetti quando anche il Parlamento italiano avrà terminato il proprio iter di ratifica (la Svizzera ha infatti già compiuto da tempo questo percorso).

Illustriamo dunque brevemente i passaggi necessari per la ratifica dell'Accordo fiscale in Italia.

In novembre il Governo ha redatto il Disegno di legge di ratifica (d'ora in avanti DDL).

Il DDL è poi approdato in Senato lo scorso febbraio che lo ha votato con esito favorevole.

Il 4 maggio è avvenuta l'approvazione del testo del DDL anche alla Camera dei Deputati.

Il testo dovrà ora ripassare nuovamente al Senato, in quanto la Camera ha integrato il DDL con un emendamento che riguarda il telelavoro e il tema della *black list* (vedi in seguito).

Terminato tutto questo iter, il DDL diverrà Legge dello Stato con la relativa pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Trascorsi infine i cosiddetti quindici giorni di "vacatio legis", la Legge di ratifica sarà attiva.

A quel punto ecco che avverrà il fatidico scambio di missive tra Berna e Roma. Quello stesso giorno il nuovo Accordo entrerà in vigore anche se poi sarà applicabile solo a partire dal 1° gennaio 2024.

#### Cosa accadrà ai "nuovi frontalieri"

Nel patto bilaterale è previsto che i "nuovi frontalieri" (cioè coloro che diverranno tali per la prima volta dopo l'entrata in vigore dell'Accordo) avranno un meccanismo di tassazione concorrenziale tra Italia e Svizzera; essi pagheranno dunque l'imposta alla fonte nel Cantone di lavoro ma dovranno poi pagare l'IRPEF in Italia secondo le aliquote ordinarie con detrazione per quanto già pagato in Svizzera.

Grazie all'azione del sindacato, nel DDL di ratifica sono state tuttavia inserite alcune agevolazioni che andranno ad abbassare l'IRPEF italiana, oltre che a migliorare alcune prestazioni di natura sociale per gli stessi frontalieri (vedi più avanti).

#### La clausola per i "vecchi frontalieri fiscali" – Come funziona esattamente?

Secondo le intenzioni iniziali di Italia e Svizzera, il cambio di sistema fiscale avrebbe dovuto interessare tutti i frontalieri, quindi anche coloro che già da anni lavorano in Svizzera.

La concertazione tra il sindacato e la politica ha fatto però sì che nel nuovo Accordo venisse inserita una clausola di salvaguardia per i cosiddetti "vecchi frontalieri fiscali", i quali continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera fino alla pensione, anche in caso di cambiamento del posto di lavoro o di periodi di disoccupazione.

I "vecchi frontalieri fiscali" sono coloro che, al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo hanno questi elementi (oppure, se attualmente non più presenti nel mercato svizzero, hanno avuto questi stessi elementi tra il 31 dicembre 2018 e l'entrata in vigore dell'Accordo):

- residenza fiscale nei Comuni di confine (ovvero iscrizione in Comune, dimora abituale e centro degli interessi familiari);

- rientro giornaliero tra Italia e Svizzera;
- hanno (o hanno avuto) il proprio datore di lavoro in Ticino, Grigioni o Vallese;
- mantengono questi elementi nel tempo per tutta la durata del proprio lavoro in Svizzera.

Un “nota bene” importante (che da diversi mesi stiamo provando a chiarire nei nostri webinar ed assemblee): quale sarà il termine temporale utile per divenire “vecchio frontaliere”, cioè per entrare nel mercato svizzero con ancora il vecchio trattamento fiscale?

Saranno considerati “vecchi frontalieri” coloro che entreranno nel mercato svizzero con tutte le condizioni sopra descritte prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo.

Abbiamo già visto come l’entrata in vigore formale del nuovo Accordo sarà data dal giorno in cui gli Stati si scambieranno le lettere protocollari dopo l’avvenuta approvazione della Legge italiana di ratifica. L’Accordo sarà poi applicabile solo dal 1° gennaio 2024, tuttavia gli Stati se vorranno avranno il potere di “bloccare” il termine per i vecchi frontalieri al giorno dello scambio di lettere.

Al tempo stesso gli Stati potranno anche decidere di comune accordo di includere tra i vecchi frontalieri anche coloro che diverranno “frontalieri fiscali” sempre nel 2023 ma dopo la ratifica. Un ordine del giorno approvato il 4 maggio dalla Camera dei Deputati chiede al Governo italiano di chiarire quanto prima questo dubbio. Siamo ancora in attesa di una presa di posizione ufficiale.

### **I frontalieri “fuori fascia”**

I lavoratori frontalieri che sono già attivi in Svizzera ma che non hanno la residenza fiscale nei Comuni di confine saranno ancora tenuti a dichiarare il reddito da lavoro in Italia. Anche loro potranno tuttavia godere di alcune condizioni migliorative ottenute dal sindacato (vedi prossimo paragrafo).

### **Le rivendicazioni del sindacato a favore dei “nuovi frontalieri” e dei frontalieri fuori fascia**

Nel DDL italiano – che appunto è in fase di conversione in Legge alla Camera – sono state accolte ulteriori richieste avanzate dal sindacato a favore dei frontalieri.

Le principali sono:

- istituzione di una franchigia fiscale di 10'000 € (che sarà quindi deducibile dal reddito imponibile in Italia).
- la possibilità di dedurre dal reddito imponibile anche i contributi pagati per il prepensionamento (gli altri contributi previdenziali e assicurativi sono già oggi deducibili);
- la deducibilità degli assegni familiari svizzeri;
- alcune specifiche misure di sostegno finanziario per i Comuni di confine.

### **Nuova indennità di disoccupazione**

Il sindacato ha anche ottenuto l’inserimento nel DDL di ratifica di una nuova indennità di disoccupazione per i frontalieri che garantirà a coloro che perderanno il lavoro delle indennità decisamente più alte di quelle attuali per i primi tre mesi. I dettagli verranno diffusi in seguito.

### **Black list**

Il DDL ha una validità storica anche sul profilo finanziario. Settimana scorsa il Capo del Dipartimento federale delle finanze Karin Keller-Sutter e il Ministro dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana Giancarlo Giorgetti avevano firmato una dichiarazione congiunta in cui annunciavano l’imminente cancellazione della Svizzera dalla black-list italiana. Tenendo fede a questo impegno, il Governo ha inserito nel DDL un nuovo articolo che darà attuazione a questo stralcio storico.

## TELELAVORO

L'inquadramento giuridico del telelavoro effettuato dai frontalieri è un tema molto articolato in quanto genera due livelli di impatto, uno previdenziale (ovvero che riguarda i contributi pensionistici) e uno fiscale (ovvero che riguarda la tassazione del reddito da lavoro).

### Impatti previdenziali

In base al diritto europeo (art. 13 del Reg. CE n. 883/04 e art. 14 del Reg. CE n. 987/09), una persona residente in Italia che sottoscrive un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare da casa al massimo per il 24,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso.

In caso di superamento di questa soglia l'autorità previdenziale italiana (cioè l'INPS) acquisisce la facoltà di richiedere all'azienda svizzera l'incasso del relativo contributo in Italia, il che implicherebbe molta burocrazia oltre a maggiori oneri finanziari.

L'Unione Europea ha tuttavia deciso di sospendere questo limite fino al 30 giugno 2023. Dopo quella data verranno pronunciati dei nuovi regolamenti (circa i quali si sa ancora poco o nulla).

### Impatti fiscali

In base poi all'Accordo tra Italia e Svizzera sulla tassazione dei frontalieri del 1974 e alle prese di posizione dell'Agenzia delle Entrate ([leggi qui](#)), il frontaliere residente nei Comuni di frontiera se svolge delle intere giornate di lavoro su suolo italiano è tenuto a dichiarare in Italia l'intero reddito da lavoro (con relativo incremento della tassazione).

Durante la pandemia è stata però sospesa anche questa implicazione grazie ad un Accordo amichevole transitorio stipulato da Italia e Svizzera. Tale Accordo è rimasto valido per oltre due anni ma fu poi disdetto dall'Italia con effetto al 31 gennaio 2023.

Dal 1° febbraio 2023 i frontalieri che fanno telelavoro sono dunque tornati ad essere tassabili in Italia.

### Verso dei nuovi regolamenti

Tramite un emendamento al DDL sull'Accordo fiscale il Governo si è impegnato a concedere fino al 30 giugno 2023 la possibilità di lavorare da casa per il 40% del tempo di lavoro senza avere impatti tributari.

La norma sarà peraltro retroattiva al 1° febbraio 2023. Significa dunque che tale regola transitoria sia applicabile già oggi, nonostante il DDL non sia ancora stato approvato?

Da un punto di vista tecnico assolutamente no, in quanto il DDL potrà avere effetto solo una volta che sarà stato convertito in Legge con pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Tuttavia, una volta in vigore, i suoi effetti sarebbero applicabili anche per chi già oggi volesse lavorare da casa entro questi limiti.

Dopo il 30 giugno i regolamenti andranno ulteriormente aggiornati raggiungendo un'intesa specifica con la Svizzera, anche sulla base di quanto avrà deciso l'UE sul piano previdenziale. In sostanza in estate dovrebbero arrivare dei nuovi regolamenti che fisseranno una soglia di tolleranza per il telelavoro valida sia sul piano INPS che sul piano tributario, uniformando così i due livelli.

Un apposito ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati impegna il Governo italiano a sottoscrivere tale Accordo amichevole con la Svizzera non appena possibile.